



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Dante Alighieri"

Via Modigliani, 43 - 92019 Sciacca - Tel. 092584162 fax 092521476
dantealighierisciacca.edu.it - agic84400n@istruzione.it - agic84400n@pec.istruzione.it



Prot. n. vedi segnatura

Sciacca lì, vedi segnatura

Circ. n. 335/Ist. I.C.S. "Dante Alighieri"- Sciacca
Prot. 0004930 del 24/04/2024
IV (Uscita)

Al Personale Docente
Ai genitori degli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
E,p.c. alla D.S.G.A

Sito

Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica – Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano".

Per opportuna conoscenza e norma si trasmette la Circolare n. 16722 del 22.04.24 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Direzione Generale di pari oggetto.

Premesso che la normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che **"l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria"**, da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, si evidenzia la particolare rilevanza del paragrafo "ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE" in cui viene raccomandato di verificare *"...la frequenza degli studenti soggetti all'obbligo di istruzione, individuando: - coloro i quali sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi; - ovvero coloro la cui mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi..."*. In tali casi il Dirigente scolastico ha l'obbligo di comunicarlo immediatamente al responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione (r.o.d.i.), invitandolo ad ottemperare alla legge. Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del r.o.d.i. invitandolo ad ottemperare alla legge. Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il r.o.d.i. che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno. Pertanto, alla luce delle recenti e più stringenti disposizioni concernenti la disciplina sulla dispersione scolastica -Decreto-Legge del 15 settembre 2023 n. 123, c.d. Decreto Caivano, convertito nella Legge 159 del 13.11.2023 (art. 12), che ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina sulla

dispersione scolastica, in particolare all'art 114 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione D.lgs. 297/1994 rubricato "vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione", introducendo una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter c.p.) – si invitano i genitori o gli esercenti la patria potestà a vigilare sulla frequenza scolastica dei minori in obbligo di istruzione.

I coordinatori di classe d'intesa con le docenti Funzione Strumentale Catanzaro Ivana Romana per la Scuola Primaria e Marino Anna per la Scuola secondaria di Primo Grado, al fine di prevenire l'abbandono scolastico e l'elusione dell'obbligo di istruzione, sono invitati a monitorare attentamente l'andamento individuale della frequenza, dando tempestiva comunicazione alla Dirigenza qualora sia disattesa la normativa di cui all'oggetto.

***Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Teresa Guazzelli¹***

¹Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993